

R.G. n. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Anna Ferrari	Consigliere
dr. Manuela Cortelloni	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa in grado d'appello

DA

[REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliati in Milano, via [REDACTED] presso lo studio
dell'avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
[REDACTED]

appellanti

CONTRO

POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliata in Milano, via
[REDACTED] presso l'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da delega in atti;

appellata

Avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali

Sulle seguenti conclusioni

Per [REDACTED]

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, *contrariis reiectis* così statuire
in riforma dell’impugnata sentenza

IN VIA PRINCIPALE

- Rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata da controparte, accertare l’inadempimento della convenuta e per l’effetto condannarla a pagare agli odierni attori la somma di € 33.569,69 o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo a titolo di rimborso dei buoni fruttiferi postali emessi in data 17 aprile 2001;

IN VIA SUBORDINATA

- Accertare l’inadempimento dell’obbligo informativo da parte della convenuta e per l’effetto condannarla a pagare agli odierni attori a titolo di risarcimento del danno la somma di € 33.569,69 o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo a titolo di rimborso dei buoni fruttiferi postali emessi in data 17 aprile 2001.

Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e condanna dell’appellata alla restituzione di quanto eventualmente pagato dagli appellanti in seguito alla sentenza di primo grado”.

Per POSTE ITALIANE S.P.A.

“Voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, *contrariis reiectis*, così giudicare:

in via preliminare: dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei 13 buoni postali della serie “AA2” indicati nell’atto di citazione del primo grado, nonché la prescrizione della domanda di risarcimento del danno.

in via principale: rigettare l’appello proposto dai Sigg.ri [REDACTED] nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con conseguente conferma, anche con eventuale diversa motivazione, della sentenza impugnata, con conseguente rigetto di ogni domanda avverso proposta di cui all’atto introduttivo del presente grado di giudizio.

In via subordinata, nella denegata ipotesi che dovesse essere accolta la domanda di rimborso od eventualmente la domanda di risarcimento del danno, limitare la condanna entro l'importo di € 28.405,00 per i motivi indicati nell'atto difensivo del presente grado e del primo grado.

Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Pavia, Poste Italiane Spa affinché venissero condannate:

(i) al rimborso di euro 33.569,69, oltre interessi dal dovuto al saldo, pari al valore dei tredici buoni fruttiferi postali della "serie AA2", sottoscritti in data 17 aprile 2001 e del valore di Lire 5.000.000 ciascuno, per un totale di Lire 65.000.000,00;

(ii) ovvero al risarcimento dei danni subiti e quantificati in detta somma di denaro, per non avere Poste Italiane Spa indicato, nei buoni postali fruttiferi, la *data di scadenza* e per non avere consegnato il *foglio informativo*.

2. Poste Italiane Spa, costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva la *prescrizione* del diritto al rimborso, in quanto già maturata alla data del 13 aprile 2018; inoltre, evidenziava che la data di scadenza dei buoni era indicata nel d.m. Tesoro del 29 marzo 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che il buono recava la dicitura "a termine" e che il foglio informativo era stato consegnato al momento della sottoscrizione; infine, che nei locali di Poste Italiane Spa era presente un avviso al pubblico contenente tutte le informazioni generali sui buoni postali serie "AA2".

3. Con sentenza n. 281/2022 pubblicata in data 7 marzo 2022, il Tribunale di Pavia così disponeva:

"- rigetta la domanda di [REDACTED] nei confronti di Poste Italiane Spa;

- condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore di Poste Italiane Spa, che si liquidano in Euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge".

4. Il Tribunale di Pavia così principalmente motivava.

(i) *L'eccezione di prescrizione* del diritto al rimborso veniva ritenuta fondata, essenzialmente in quanto:

- i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione *ex art. 2002 c.c.* e non titoli di credito e, in quanto tali, sono privi dei requisiti dell'autonomia cartolare, incorporazione e letteralità;

- i decreti ministeriali indicati sono "norme imperative" e integrano gli accordi negoziali fra le parti *ex art. 1339 c.c.*;

- di conseguenza, la prescrizione del diritto al rimborso, stabilita dal d.m. 29 dicembre 2000 in dieci anni - decorrenti da quando i buoni postali diventano fruttiferi ovvero dopo sette anni dalla loro emissione - è maturata al 13 aprile 2018.

(ii) Non si ravvisa la responsabilità della convenuta, per l'omessa/incompleta informazione - al momento di sottoscrizione dei tredici buoni postali - in ordine alla prescrizione, in quanto:

- i d.m. citati sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, hanno carattere normativo e l'ignoranza della legge non è scusabile;
- l'ignoranza inescusabile non consente di differire nel tempo la decorrenza della stessa, non rilevando, ai sensi dell'art. 2935 c.c., gli "*stati soggettivi*" o "*gli impedimenti di mero fatto*";
- sul buono postale era presente la dicitura "*a termine*";
- gli attori non hanno contestato l'avvenuta pubblicazione, nei locali delle Poste Italiane, delle condizioni generali dei buoni;
- quindi - conclude il Tribunale - quand'anche il foglio informativo non sia stato consegnato, i risparmiatori - con un minimo di diligenza - avrebbero potuto conoscere la scadenza del titolo e il termine di prescrizione.

5. [REDACTED] hanno proposto appello avverso la sentenza n. 281/2002, di cui chiedono la riforma per i motivi che verranno in seguito partitamente esaminati.

6. Si è costituita, nel presente giudizio, Poste Italiane Spa, concludendo per il rigetto dell'appello.

7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 5 ottobre 2022, la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 maggio 2023, tenuta mediante trattazione scritta,

e, assegnati alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, discussa nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023.

8. Con ordinanza depositata il 22 gennaio 2024, la Corte – tenuto conto delle prospettazioni sollevate negli atti conclusivi e, in particolare, della controversa applicabilità della disciplina consumeristica alla fattispecie in decisione – disponeva la rimessione della causa in istruttoria “*al fine di integrare compiutamente il contraddittorio fra le parti in ordine alle tematiche da ultimo indicate, involgenti, tra l’altro, l’applicazione o meno, ai risparmiatori, della disciplina consumeristica in fase di collocamento dei buoni postali fruttiferi e in fase di esecuzione del rapporto, anche in relazione al dovere di informazione e alle modalità con cui deve essere adempiuto, tenuto conto della disciplina ratione temporis vigente, generale e di settore*”.

9. Integrato il contraddittorio scritto sulle questioni da ultimo evidenziate, all’udienza del 18 settembre 2024 le parti rinnovavano la precisazione delle conclusioni e, rinunciati i termini per il deposito di ulteriori scritti conclusivi, la causa veniva trattenuta in decisione immediata.

La decisione è stata assunta nella camera di consiglio di pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. La **prima questione** oggetto di appello è quella relativa alla **prescrizione del diritto al rimborso** dei buoni postali fruttiferi e alla conoscibilità della relativa disciplina.

L’appellante, tra l’altro, si duole dell’erronea applicazione, da parte del Tribunale di Pavia, dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13979/2007, ritenendo che – dalla stessa – debba concludersi che, nell’ipotesi di *irregolare o illeggibile inserimento nel buono della data di scadenza*, non possa dirsi esercitabile il diritto al rimborso.

Su tali basi, si ritiene che la prescrizione non fosse decorsa al 13 aprile 2018 e che le opposte conclusioni, cui è pervenuto il Giudice di primo grado, non siano meritevoli di condivisione.

Ciò premesso, questa Corte ritiene che il primo motivo di appello sia infondato, in considerazione della disciplina *ratione temporis* applicabile al caso in decisione e del consolidato orientamento della Corte di legittimità al quale si intende dare continuità.

I.A. Dal punto di vista normativo, l'art. 176 d.p.r. 156/1973 prevedeva che i buoni postali fruttiferi potessero essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Successivamente, l'art. 2 d. lgs. n. 284/1999 demandava al Ministero del Tesoro il compito di stabilire *“le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari”*.

Il successivo d.m. 19 dicembre 2000, all'art. 1, ha previsto che i buoni fruttiferi postali *“emessi da Cassa depositi e prestiti spa con la garanzia dello Stato e collocati da Poste Italiane sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale”*.

L'art. 2 ha previsto che *“l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro [...] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”*.

Il successivo art. 3 ha previsto che *“per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”*.

L'art. 6 – *“Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”* – ha stabilito che, nei propri locali aperti al pubblico, Poste Italiane Spa espone un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi - che devono essere consegnati ai sottoscrittori - la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.

Ancora, l'art. 8 – *“Prescrizione”* – ha previsto che:

«I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.

«La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta».

Ciò premesso, i buoni postali oggetto di controversia sono della serie “AA2” e sono stati istituiti con d.m. 29 marzo 2001.

L’art. 8 del d.m. 29 marzo 2001 ha previsto che i buoni postali fruttiferi della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.

Per effetto di tali disposizioni, per i buoni della serie “AA2”, il termine di prescrizione è pari a dieci anni e decorre dal settimo anno successivo a quello di emissione.

Nella specie, tale termine – secondo la valutazione data dal Tribunale di Pavia – è maturato il 13 aprile 2018.

I.B. Le conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado si ritengono meritevoli di conferma, per le seguenti principali ragioni.

I buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione (art. 2002 c.c.) e non “*titoli di credito*” e, in quanto tali – come già evidenziato - sono privi dei requisiti dell’autonomia, letteralità ed astrattezza.

Quindi, la disciplina dei buoni postali deve tenere conto, non solo di quanto è indicato sul buono stesso, ma anche delle condizioni di emissione previste dal decreto ministeriale che disciplina la “serie” di riferimento, tale che “*sul tenore letterale del buono sono destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali*” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 16 dicembre 2005, n. 27809).

I decreti ministeriali hanno valore cogente e integrano *ex art.* 1339 c.c. il buono postale, spettando – per quanto già indicato – alla fonte regolamentare la disciplina di dettaglio.

Con specifico riferimento al tema della *prescrizione del diritto al rimborso*, oggetto del presente contenzioso, deve affermarsi che la carenza di una precisa indicazione, sul buono postale fruttifero, della sua scadenza, non impedisce il decorso della stessa.

La prescrizione opera *oggettivamente* (art. 2935 c.c.), non rilevando – a tali specifici fini – eventuali impedimenti di tipo squisitamente soggettivo, ivi compresa la non conoscenza della disciplina regolamentare già indicata.¹

Le superiori esigenze di certezza del diritto e di stabilizzazione dei rapporti precludono la rilevanza di stati meramente soggettivi – ai fini del decorso della prescrizione – in generale, ritenendosi che il fatto impeditivo della sua decorrenza è solo quello “*che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l’esercizio*” (cfr. Cass. Civ. in nota 1).

Trattasi, queste ultime, di ipotesi estranee al caso in decisione.

I.C. Sulla base di quanto evidenziato, non appare meritevole di condivisione il diverso spunto interpretativo offerto da parte appellante, né, consente di giungere a diverse conclusioni il richiamo alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

Invero, con la pronuncia indicata si è affrontato un caso ben diverso rispetto a quello in esame.

In quella fattispecie, il risparmiatore aveva sottoscritto buoni postali fruttiferi della serie “AA” nell’anno 1986 e, stando a quanto indicato nel titolo, si assicuravano interessi tali da comportare la triplicazione del capitale dopo otto anni dalla loro sottoscrizione; peraltro, *a tale momento*, era già in vigore un altro decreto ministeriale (il d.m. 1984) che aveva, invece, previsto che tale risultato finanziario fosse conseguibile solo dopo nove anni dalla sottoscrizione. Dunque, era stato utilizzato un buono stampato per le emissioni precedenti.

In quel caso, la Corte di Legittimità – tenuto conto della totale difformità fra le condizioni indicate nel buono e quelle effettive, così come previste dal d.m. 1984 – ha ritenuto che si dovesse dare prevalenza alle prime, essendo evidente che “*il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti*”.

¹ Ampia è la giurisprudenza di legittimità che si è formata in materia e, tra le molte, si richiama: Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 28 aprile 2002, n. 13343 – che ha escluso la rilevanza delle “*incertezze giurisprudenziali*”; Cass. Civ., Sez. L, sentenza 11.09.2018, n. 22072 – che ha escluso la rilevanza dell’ignoranza del titolare del “*fatto generatore del suo diritto*”, così come il “*dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento*”;

Peraltro, così come precisato dalla giurisprudenza successiva (specie in relazione alle controversie in tema di determinazione degli interessi applicabili), tale pronuncia non ha inteso assegnare, sempre e comunque, prevalenza al dato testuale portato dal titolo, ribadendosi la natura giuridica del “buono postale” in termini di documento di legittimazione e l’integrazione *ab externo* della sua disciplina da parte della fonte regolamentare².

Nel caso in decisione, invece, non si discute sulla corretta interpretazione della *volontà negoziale* delle parti – mai messa in discussione in relazione all’avvenuta sottoscrizione della serie “AA2” – ma – diversamente – in ordine all’omessa indicazione, nei buoni, della data di scadenza e della decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso.

Di conseguenza, il richiamo a tale *dictum* non appare pertinente e non consente di giungere alle conclusioni sostenute da parte appellante.

I.D. Con il primo motivo di appello si contesta, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato la “nullità” del vincolo negoziale per l’omessa consegna del “**foglio informativo**”, richiamandosi per analogia il disposto di cui all’art. 117 Tub, laddove prevede la conclusione in forma scritta del contratto e l’indicazione delle condizioni economiche.

La censura, così come proposta, appare infondata.

Ad avviso di questa Corte, risulta improprio l’accostamento fra la disciplina indicata e quella dei buoni postali fruttiferi, essendo questi ultimi eterogenei rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario (in tal senso, Corte Cost. n. 26/2020).

Invero, i buoni postali fruttiferi, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai “*titoli del debito pubblico*” (Corte Cost. n. 508/1995) e, quindi, richiedono il rispetto delle esigenze di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.

E’ in tale ottica che si giustifica la peculiare disciplina dei buoni postali, tra cui l’eterointegrazione degli stessi da parte dei decreti ministeriali e la possibilità di variazione *in peius* della misura degli interessi in senso sfavorevole per il risparmiatore, quale punto di bilanciamento tra la tutela del

² Sul punto, in tema di interessi, Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 13 giugno 2024, n. 16474;

risparmio e quella di contenimento della spesa pubblica, in rapporto all'andamento dell'inflazione e dei mercati.³

Per tale ragione, appare infondato il richiamo al testo unico bancario, che non risulta applicabile alla fattispecie in decisione.

I.E. Infine, parte appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accertato il diritto al **risarcimento del danno** subito per la **violazione del dovere informativo**, da parte di Poste Italiane spa, non essendo stato consegnato **il foglio informativo**, quindi, non essendo state fornite le informazioni fondamentali per esercitare il diritto al rimborso.

Sul punto, il Tribunale di Pavia ha ritenuto infondata la domanda, essendo stata indicata, nei buoni, la dicitura "*a termine*", oltre che la serie di appartenenza, quali elementi identificativi valutati idonei a far conoscere la disciplina del titolo e non essendo stata contestata l'avvenuta pubblicazione delle condizioni generali dei buoni, mediante affissione, nei locali della convenuta.

Ciò premesso, questa Corte ritiene che l'appello sia, sul punto, meritevole di accoglimento e che le argomentazioni del Giudice di primo grado non appaiano persuasive.

- (i) Innanzi tutto, da un punto di vista normativo, proprio il d.m. 19 dicembre 2000, all'art. 3, prevede che "*per il collocamento dei buoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento*".

Le stesse comunicazioni al pubblico espone nei locali di Poste Italiane Spa rinviano, per il dettaglio, ai fogli informativi (cfr. art. 6 d.m. 19.12.2000 cit.), atteso che – così come reso evidente dal loro contenuto (così doc. n. 5 Poste) – tali avvisi sono *piuttosto generici* e non dettagliano il contenuto del rapporto.

Inoltre, *solo* il "foglio informativo" consegnato al risparmiatore garantisce l'informazione effettiva e completa – in ordine: *all'Emittente, al collocatore, alla disciplina di riferimento, alla tipologia, al prezzo di emissione e alla scadenza, nonché in ordine al rimborso anticipato, al rendimento, alle modalità di calcolo degli interessi, alle spese e commissioni, al regime fiscale, al termine di*

³ Così, Cass. Civ., n. 16474/2024 cit.;

*prescrizione*⁴) – e non anche l’ “avviso al pubblico”, che, oltre a rinviare al primo, presuppone la previa consegna individuale dello stesso.

Trattasi, pertanto, di documenti non succedanei, aventi finalità diverse e che operano in due momenti distinti: il foglio informativo, al momento di sottoscrizione del buono e avente quale destinatario il *singolo* risparmiatore; l’avviso al pubblico, in un momento anteriore o successivo, rivolgendosi in modo generalizzato e indistinto ai risparmiatori che accedono agli Uffici Postali.

Di conseguenza, in base alla disciplina indicata, Poste Italiane Spa era tenuta *ex lege* alla consegna del foglio informativo.

Nel caso in decisione, tale adempimento non risulta essere stato assolto, non avendosi prova documentale in tale senso, né la stessa risultando offerta dalla parte a ciò obbligata.

- (ii) Ulteriormente, non si ritiene che, a tale adempimento, possa supplire o ritenersi equipollente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che ha disciplinato la serie di riferimento.

Innanzitutto, in quanto la consegna del foglio informativo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolvono a funzioni diverse.

Il primo è rilevante nel rapporto con il singolo risparmiatore e l’omessa consegna rileva sul piano della “condotta” e, quindi, è fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo di comportamento che Poste Italiane Spa è tenuta a rispettare.

Il secondo opera, invece, sul piano della disciplina oggettivamente applicabile al buono, prima fra tutte, la prescrizione del diritto al rimborso ed esclude, stante l’eterointegrazione del titolo (art. 1339 c.c.), qualsivoglia profilo di nullità.

Inoltre, ad avviso della Corte, una diversa interpretazione, oltre a non tenere conto di quanto disposto dall’art. 3) d.m. citato, non appare adeguata alla tutela effettiva del risparmiatore, in considerazione delle “*fisiologiche*” asimmetrie conoscitive tra quest’ultimo e Poste Italiane Spa.

Ciò trova conferma nel fatto che, in tema di buoni postali fruttiferi – così come in altri ambiti che sono caratterizzati da un certo grado di tecnicismo e che hanno a oggetto la raccolta del risparmio

⁴ Trattasi di informazioni presenti nel foglio informativo prodotto in giudizio *sub* doc. n. 3) da Poste Italiane Spa, ma di cui non vi è prova della consegna effettiva;

fra il pubblico – si è previsto l’obbligo di informazione mediante la consegna di un “*foglio informativo*”, atto a indicare, al momento di insorgenza del vincolo e in modo completo, i contenuti fondamentali e, tra gli altri, *la scadenza del buono e la prescrizione del diritto al rimborso*.

Tale interpretazione, infine, da un punto di vista sistematico, consente di garantire quel “*punto di bilanciamento*”, più volte citato dalla giurisprudenza già ricordata, tra la tutela del risparmio e le esigenze di bilancio dello Stato, entrambi di rilevanza costituzionale (artt. 47 e 81 Cost.).

Si ritiene, infatti, che l’ampia diffusione dei buoni postali fruttiferi presso i risparmiatori (che sono, per lo più, modesti risparmiatori e che perseguono la finalità di “gestione” del risparmio in un’ottica tipicamente conservativa, spesso, avendo un grado di “istruzione finanziaria” piuttosto modesta) non possa prescindere dal rispetto della disciplina legale sopra indicata.

- (iii) Con specifico riferimento al caso concreto, non appare sufficiente l’indicazione “*a termine*”, prevista nel buono, così come la serie di appartenenza o l’affissione nei locali (in un periodo non meglio precisato) dell’avviso al pubblico.

Non appare sostenibile che tali *assai generiche* indicazioni possano supplire a quelle che il Legislatore impone - in modo dettagliato - siano consegnate al momento di conclusione del contratto, individualmente e al singolo risparmiatore.

I.F. L’accertata responsabilità di Poste Italiane Spa, per i fatti in precedenza accertati, consente di prescindere, ai fini della decisione, dall’ulteriore questione dibattuta fra le parti, in ordine alla diretta rilevanza – nel caso in esame – del provvedimento n. 30346 assunto in data 18 ottobre 2022 dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato (non ancora divenuto definitivo) e con il quale Poste Italiane Spa è stata sanzionata per “pratiche commerciali scorrette”, per avere omesso o fornito informazioni incomplete, ai risparmiatori, anche in relazione alla prescrizione del diritto al rimborso.

I.G. In ordine al danno risarcibile, si ritiene che lo stesso possa essere liquidato nella misura di euro [REDACTED] e non in quella richiesta di euro [REDACTED]

Appare, infatti, corretto il rilievo dell'appellata, in base al quale i sigg.r. [redacted] sottoscrivevano *tredici buoni* postali fruttiferi, di cui *undici* del valore di Lire 5.000.000 ciascuno e *due* del valore di Lire 500.000 ciascuno – (così, doc. n. 1 [redacted]).

Quindi, il valore nominale dei buoni sottoscritti era pari a Lire 56 Milioni (= euro [redacted]).

In quanto debito di valore, su tale importo capitale, anno per anno rivalutato secondo gli indici FOI, vanno applicati gli interessi legali, dal 13 aprile 2018 (quale momento in cui si è verificato il danno, essendosi prescritto il diritto al rimborso), sino alla data odierna; oltre ai soli interessi legali ulteriormente maturandi sino al pagamento effettivo.

II. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi vengono poste a carico della convenuta.

La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, modificato dal d.m. n. 147/2022, applicati i parametri medi, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva profusa (che non ha visto, in appello, la fase istruttoria).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa o contraria domanda ed eccezione, così dispone:

- in accoglimento dell'appello proposto da [redacted] e da [redacted] nei confronti di Poste Italiane Spa e in riforma della sentenza n. [redacted] resa dal Tribunale di Pavia in data 7 marzo 2022, condanna Poste Italiane Spa al risarcimento dei danni, che liquida in euro [redacted] oltre interessi legali, sul capitale anno per anno rivalutato in base agli indici FOI, dal 13 aprile 2018 sino alla data odierna e oltre i soli interessi legali maturandi sino al pagamento effettivo;
- condanna Poste Italiane Spa alla rifusione, in favore di [redacted] [redacted] delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida in complessivi euro [redacted] (di cui euro [redacted] per il primo grado ed euro [redacted] per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, se e come dovute per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024

Il Consigliere estensore

Manuela Cortelloni

Il Presidente

Domenico Bonaretti